

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **330/1983** (ECLI:IT:COST:1983:330)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **11/10/1983**; Decisione del **17/11/1983**

Deposito del **28/11/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14677**

Atti decisi:

N. 330

ORDINANZA 17 NOVEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 336 del 7 dicembre 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la Segue

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043 (Competenze dovute ai testimoni, periti giurati e ufficiali giudiziari e indennità spettanti ai

magistrati e cancellieri per le trasferte) come modif. con legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1981 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Santi Romano e Gallardo Gabriele ed altri, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento danni da incidente stradale, il giudice istruttore del Tribunale di Piacenza, dopo aver assunto una testimonianza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme relative al rimborso delle spese al testimone (artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836), sospendendo il giudizio di merito.

Considerato che, come rileva anche l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.